

**BILANCIO**

---

***La tabella “ABC” del Patrimonio netto***

di Luca Dal Prato

Il contenuto tabellare della **nota integrativa** include la compilazione di **prospetti** in cui è necessario indicare **l'origine**, **la disponibilità** e **la distribuibilità** delle **riserve**. Un'analisi particolarmente utile è fornita nell'**appendice B**) del nuovo Principio contabile **Oic 28** «Il Patrimonio netto». L'art. 2424 c.c. fornisce infatti una **classificazione** del patrimonio netto per **“origine”** ma, in **nota integrativa**, è necessario indicare anche la classificazione per **“destinazione”**, che muta in base alla possibilità di utilizzo delle stesse, nelle seguenti categorie:

- riserve **non disponibili**: le quali **non** possono essere **utilizzate** (i.e. il capitale sociale, che può essere utilizzato esclusivamente per riduzione o copertura obbligatoria delle perdite eccedenti determinati limiti);
- riserve **disponibili**: le quali possono essere utilizzate per la **copertura di perdite** e/o per **aumenti di capitale**, ma **non** sono **distribuibili** ai soci;
- riserve **distribuibili**: le quali possono essere anche distribuite ai soci (i.e. attraverso **dividendi**, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 2423 e 2426, n. 5, c.c. e degli altri vincoli derivanti da altre disposizioni di legge o di statuto).

La definizione di **distribuibilità** della riserva può quindi **non coincidere** con quella di **disponibilità**: ne è un esempio è la **riserva da sopraprezzo azioni**, non distribuibile finché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

In nota integrativa, l'**utilizzo** delle riserve è distinto a seconda dei loro vincoli con le lettere A-B-C che indicano rispettivamente:

1. **aumento** di capitale;
2. **copertura** perdite;
3. **distribuzione** soci.

Le riserve possono essere **utilizzate** per diverse operazioni a **seconda** dei loro **vincoli** e della loro **natura**. La distinzione delle riserve per **natura** avviene tra **riserve di capitale** e **riserve di utili**. Le riserve di **capitale** si **iscrivono al verificarsi** della sottostante **operazione** o direttamente in sede di formazione del bilancio, **senza** alcuna **delibera** dell'assemblea (i.e. nel momento in cui la società ottiene il versamento in conto capitale, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie, da donazioni da parte dei soci o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci, dalla rilevazione di differenze di fusione). Le riserve di **utili** si **iscrivono nel bilancio dell'esercizio successivo** a quello da cui quell'utilile

emerge in quanto (salvo eventuali rilevazioni previste da specifiche disposizioni normative) è **necessaria l'approvazione del bilancio** stesso da parte dell'assemblea dei soci e la successiva **delibera** assembleare di **destinazione** dell'utile (cfr. §41-44 OIC 28).

Si riportano di seguito alcune riserve, tra le più frequenti, suddivise per utilizzo A-B-C.

<b>A - Aumento nominale del capitale sociale</b>	
Riserva da sovrapprezzo azioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva da conversione obbligazioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva da utili netti su cambi	
Riserva da deroghe ex co. 4, art. 2423, c.c.	
Utili portati a nuovo	

<b>B - Copertura di perdite di esercizio</b>	
Riserva da sovrapprezzo azioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva da conversione obbligazioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva legale	
Riserva da utili netti su cambi	
Riserva da deroghe ex. co. 4, art. 2423, c.c.	
Utili portati a nuovo	

<b>C - Riserve distribuibili ai soci</b>	
Riserva da sovrapprezzo azioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva da conversione obbligazioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Utili portati a nuovo	

<b>Riserve vincolate</b>	
Riserva per azioni o quote di società controllante	Riserva per azioni proprie

La riserva sovrapprezzo azioni può essere utilizzata per aumentare la riserva legale.

<b>Distribuibilità delle riserve</b>	
Riserva legale	Non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all'ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art 2431 c.c.)
Riserva statutaria	Non è distribuibile la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel prevederne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di "conguaglio dividendi" ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare "a disposizione dell'assemblea". Al di fuori delle predette ipotesi la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito da parte dell'assemblea straordinaria
Riserve di rivalutazione	Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura imposta dai commi 2 e 3 dall'art. 2445, c.c., nonché sotto il profilo tributario, le disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione
Riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni	Le riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni (i.e. la riserva da conversione obbligazioni) sono distribuibili in conformità a quanto stabilito dall'art. 2431 c.c.
Riserva versamento soci in conto capitale	Detta riserva, se non specificatamente destinata ad aumento del capitale sociale è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all'art. 2431 c.c.
Riserva da utili su cambi	La riserva da utili su cambi, ai sensi dell'art. 2426 n. 8 bis c.c. può essere distribuita solo dopo che l'utile netto su cambi è stato realizzato
Riserve facoltative	Sono distribuibili le riserve facoltative costituite con utili.